



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area 2 - Rapporti con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Avellino, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci/Commissari straordinari
Ai Sigg. Segretari comunali
Al Sigg. Responsabili degli Uffici elettorali
dei Comuni di:

ANDRETTA - ARIANO IRPINO - AVELLINO - CALITRI - CASTELFRANCI -
CERVINARA - GUARDIA LOMBARDI - LUOGOSANO - PRATA DI PRINCIPATO
ULTRA - QUADRELLE - SAN MANGO SUL CALORE - SORBO SERPICO.

Alla Commissione straordinaria
del Comune di

QUINDICI

e, per conoscenza:

Alla Questura di

AVELLINO

Al Comando provinciale dei Carabinieri di

AVELLINO

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di

AVELLINO

OGGETTO: **Elezioni comunali** di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 -
Designazione e voto dei rappresentanti di lista

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In vista del turno elettorale di cui all'oggetto, si reputa opportuno rammentare le modalità di designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi anche alla luce delle nuove disposizioni, introdotte dall'art. 38-bis della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere presentate:

- 1) al Segretario del Comune **entro il giovedì precedente l'elezione (21 maggio 2026)**, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata. Nel caso della suddetta trasmissione via P.E.C., la dichiarazione non è sottoposta all'obbligo di autentica quando la stessa sia stata firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area 2[^] - Rapporti con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

- 2) direttamente presso i seggi esclusivamente in formato cartaceo il sabato pomeriggio (23 maggio 2026), durante le operazioni di autenticazione delle schede di voto, **oppure la domenica mattina (24 maggio 2026)**, purché prima dell'inizio della votazione.

Le designazioni dei rappresentanti di lista devono essere effettuate personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega, e la firma dei delegati medesimi deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 53/1990 (art. 32, settimo comma, n. 4, D.P.R. 570/1960). Non è invece necessaria l'autenticazione quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante posta elettronica certificata e siano firmati digitalmente dai delegati.

I rappresentanti di lista designati **devono essere ELETTORI DEL COMUNE** (art. 16, comma 2, legge 53/1990) e, quindi, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 570/1960, possono votare, previa esibizione della tessera elettorale e di un valido documento di riconoscimento, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se sono iscritti come elettori in altra sezione del Comune.

In quest'ultimo caso, il Presidente dell'ufficio elettorale della sezione in cui il rappresentante di lista ha esercitato il proprio diritto di voto dovrà tempestivamente darne comunicazione al delegato del Comune, il quale, a sua volta, informerà il Presidente del seggio in cui il rappresentante medesimo risulta iscritto come elettore per gli opportuni riscontri.

I Presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno altresì ricordare ai predetti elettori che i loro nominativi saranno annotati in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale delle operazioni di seggio.

Il nostro ordinamento, infatti, non consente l'esercizio del diritto di voto in più sezioni e, pertanto, allo scopo di evitare una doppia espressione di voto da parte dei citati elettori, i sigg. Presidenti di seggio vorranno richiamare la loro attenzione sulle apposite sanzioni penali previste dall'articolo 97, comma 1, delle T.U. n. 570/1960 (reclusione da sei mesi a due anni e multa fino ad euro 2.065) per coloro che, al fine di votare più di una volta, fanno indebito uso della tessera elettorale.

Nulla vieta che un delegato designi sé stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato, purché elettori del Comune.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area 2 - Rapporti con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

I presidenti di seggio dovranno procedere ad un attento esame della regolarità delle designazioni disponendo la non ammissione delle persone designate ad assistere alle operazioni elettorali qualora non ricorrano le condizioni previste dalla legge.

I Presidenti di seggio dovranno procedere ad un attento esame della regolarità delle designazioni, disponendo la NON ammissione delle persone designate ad assistere alle operazioni elettorali qualora non ricorrano le condizioni previste dalla legge.

* * *

Le SS.LL. vorranno portare quanto sopra a conoscenza dei Presidenti delle sezioni e dei delegati delle liste ammesse, anche mediante consegna di fotocopia della presente circolare.

Gd/

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
Padovano